Città di Rivalta di Torino

# ORDINANZA SINDACALE
# NUMERO 17 DEL 30/10/2020

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - ULTERIORI DISPOSIZIONI SULLA CHIUSURA TEMPORANEA DELLE PIASTRE SPORTIVE POLIVALENTI DI VIA TOGLIATTI, VIA BALEGNO, VIA TRENTO, VIE TOTI/CARIGNANO, VIE IOTTI/ORBASSANO E VIA NENNI.

## IL SINDACO

## CONSIDERATO

che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.

## VISTI

- il decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante "misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19", convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto legge 19 del 25 marzo 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6 bis e dell'art. 4;
- il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1 della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";
- le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020 e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020 recanti "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale del 16 ottobre 2020, n. 109 recante "Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

- il decreto del Presidente della Giunta Regionale del 29 ottobre 2020, n. 111 recante "Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca del decreto del Presidente della Giunta Regionale del 16 ottobre 2020, n. 109";
- l'ordinanza Sindacale n. 1 dell' 8 marzo 2020 di apertura del C.O.C.;
- l'ordinanza Sindacale n. 15 del 21 ottobre 2020 di chiusura delle piastre sportive.

**CONSIDERATO CHE**

- all'approssimarsi o al verificarsi delle situazioni di emergenza di cui all'art. 7 del D.lgs. 01/2018, il Comune provvede all'attuazione, in ambito comunale, delle attività di prevenzione dei rischi;
- il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo D.lgs. 267/2000 e s.m.i., per finalità di protezione civile è responsabile dell'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti di cui all'art. 54 del D.lgs. 267/2000, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica;
- si ritiene indispensabile al fine di limitare le occasioni di contagio da virus COVID-19 adottare misure coerenti con l'impostazione e gli obiettivi delle norme sopracitate, nel rispetto del limite posto dall'art. 35 del D.L. 2 marzo 2020 n. 9;
- nell'ordinanza sindacale n. 15 del 21/10/2020, per mero errore materiale, sono state omesse alcune piastre sportive presenti nel territorio comunale, che dovevano invece essere ricomprese.

RILEVATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale.

DATO ATTO che nelle norme sopra citate viene posto il divieto di ogni forma di assembramento in luoghi pubblici o privati.

VISTA la riunione del C.O.C. del giorno 19 ottobre 2020 e le segnalazioni pervenute dal gruppo di Protezione civile locale e dal Comando di Polizia Municipale che evidenziano un incremento di presenze all'interno delle aree in oggetto.

VISTA l'impossibilità di effettuare un controllo capillare sull'intero territorio comunale.

RITENUTO quindi di disporre per le stesse ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica la chiusura al pubblico delle piastre sportive polivalenti site in Via Togliatti, Via Balegno e Via Trento dal giorno 21 ottobre 2020 e sino a nuove disposizioni.

RICHIAMATI i commi 4 e 5 dell'art. 50 e il comma 2 dell'art. 54 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

VISTO il D.lgs. 1/2018.

VISTA la L.R. 7/2003.

**ORDINA**

A. La chiusura al pubblico delle piastre sportive polivalenti site in via Togliatti, via Balegno, via Trento, vie Toti/Carignano, vie Iotti/Orbassano e via Nenni, dal giorno 30 ottobre 2020 e sino a nuove disposizioni.

B. Per le sole piastre sportive polivalenti di Via Balegno e via Trento, è consentito il loro utilizzo esclusivamente per attività sportive da parte degli Enti e delle Associazioni espressamente autorizzate secondo linee guida, scede tecniche ed indirizzi vigenti.

C. La presente ordinanza sostituisce integralmente l'ordinanza n. 16 del 22 ottobre 2020, che si intende abrogata.

**DISPONE**

1) La trasmissione della presente ordinanza ai Responsabili delle Funzioni del C.O.C., alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Torino, alla Città Metropolitana di Torino, alla Regione Piemonte; al coordinatore del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile.

2) Di prevedere in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza il ricorso alla denuncia all'Autorità competente per l'accertamento delle responsabilità ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

3) Di demandare alla Polizia locale il controllo del territorio – al fine di garantire il rispetto della presente ordinanza – di concerto e in collaborazione con Carabinieri, Protezione civile e Associazioni di Volontariato.

**RENDE NOTO**

1. Che la presente ordinanza sarà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, on-line nonché sul sito istituzionale del Comune di Rivalta di Torino.
2. Che a norma dell'Art. 3 comma 4 della L. 241/1990 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della L. 2034/1971, chiunque abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Piemonte.

IL SINDACO
Nicola de Ruggiero
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)